Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 79**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 marzo 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1643.

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore di Roma per una parte della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 151 approvato con decreto presidenziale 8 novembre 1957, n. 1413, relativo all'area compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120 . . . . . . Pag. 1402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964, n. 1644.

Concessione di mutui al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 1403

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1965, n. 171.

Autorizzazione all'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1965 . . . . Pag. 1403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. 172.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 1404

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone . . Pag. 1405

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina . . . Pag. 1406

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Declassificazione da provinciali di quattro tronchi di strade in provincia di Reggio Emilia . . . . Pag. 1406

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Vitamina A » - fiale 150.000 U.I. della ditta Mayer, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 3941/R) . . . . Pag. 1407

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Efilina » - fiale 10 cc. della ditta Esti, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3949/R). Pag. 1407

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Circolare n. 1106 del 23 marzo 1965. Prezzi di entrata per il grano duro e le semole di grano duro valevoli per la campagna di commercializzazione 1964-65. Pag. 1408

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 1408

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica . . . . Pag. 1408

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 1408

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso l'Istituto osservazione minorenni di Roma . . . . Pag. 1410

Ministero dei lavori pubblici - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.): Concorso per titoli e per esame a seicento posti di cantoniere in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) . . . . Pag. 1411

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso per esami a cinque posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti agrari . . . . Pag. 1415

Ministero dell'interno: Concorso per titoli ed esami per la nomina di ventitre tenenti medici di polizia in esperimento. Pag. 1421

Avvocatura generale dello Stato: Diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato . . . . Pag. 1423

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi . . . . Pag. 1423

Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Ancona, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi . . . . Pag. 1423

Diario della prova orale unica per il Compartimento di Genova, del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella Sezione 2ª dei rispettivi albi . . . . Pag. 1423

Ufficio medico provinciale di Verona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona . . . Pag. 1424

Ufficio veterinario provinciale di Siracusa: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Rosolini . . . . Pag. 1424

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 29 MARZO 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1964.

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1964.

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1964.

(321-320-319)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. **1643**.

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore di Roma per una parte della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 151 approvato con decreto presidenziale 8 novembre 1957, n. 1413, relativo all'area compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto presidenziale 8 novembre 1957, n. 1413, con il quale è stato approvato, con lo stralcio specificato nelle premesse del decreto stesso, il piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120;

Vista la domanda in data 1° settembre 1962, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale 4 agosto 1961, n. 1391, approvata dal Ministero dell'interno il 29 maggio 1962, l'approvazione della variante *bis* al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione di una parte della zona come sopra stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 151;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata, nei termini stabiliti, una opposizione da parte della Società Flaminia Nuova (1) alla quale il Comune ha controdedotto;

Considerato che la variante proposta prevede la sistemazione urbanistica della zona ubicata ai lati della nuova via Flaminia ed a sud del fosso di Acquatraversa, mediante la creazione di due limitate zone a caratteristiche speciali e l'inserimento di un complesso parrocchiale;

Considerato, per quanto concerne la previsione del complesso parrocchiale che essa appare meritevole di approvazione sia in ordine ai criteri di scelta dell'area che alla sua particolare destinazione, a servizio del vicino quartiere già in gran parte realizzato;

che per quanto attiene le zone « a caratteristiche speciali » esse presentano una sistemazione edilizia che non si armonizza in modo soddisfacente all'ambiente edilizio circostante e all'andamento altimetrico delle aree interessate, e che in relazione a quanto sopra si ritiene opportuno stralciare dall'approvazione della presente variante, la previsione delle zone di che trattasi;

Considerato che l'opposizione Società Flaminia Nuova (1), in quanto riferita alle aree da stralciare dall'approvazione non dà luogo a provvedere;

Ritenuto che la variante di che trattasi comporta modifiche al piano regolatore di massima, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1962, n. 16170 R 62/1143 con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante in questione;

Considerato che per l'attuazione della variante stessa si ritiene congruo il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto;

che, essendo limitata l'approvazione del progetto comunale alla sola previsione del complesso parrocchiale, non si è ritenuto necessario sottoporre il progetto stesso al parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 febbraio 1962, n. 17;

Visto il voto n. 776 emesso nell'adunanza del 20 novembre 1963 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 16 luglio 1931, n. 981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, limitatamente alla previsione del complesso parrocchiale, la variante *bis* al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120.

La variante sarà vistata dal Ministro per i lavori publici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà vincolate.

Per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni previste nella variante di cui sopra, è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964, n. 1644.

Concessione di mutui al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251;

Visto il regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109, riguardante la sistemazione della gestione mutui al personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1949, n. 965;

Visto l'art. 11 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1305;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere al proprio personale, con i fondi della gestione mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino alla durata massima di dieci anni.

Art. 2.

Le richieste di mutuo dovranno essere motivate da speciali esigenze economiche e familiari dei richiedenti.

Il direttore del Servizio personale e il direttore del Servizio ragioneria provvedono a delegare due funzionari, uno per ciascun Servizio, i quali deliberano sulle domande, in base alle referenze e alle proposte degli uffici da cui dipendono i richiedenti e tenendo conto delle esigenze di cui al primo comma.

Art. 3.

E' abrogato il regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1965, n. 171.

Autorizzazione all'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1965 le seguenti serie di francobolli: celebrativi del XX anniversario della resistenza; commemorativi di Dante Alighieri nel VII centenario della nascita; celebrativi dell'istituzione della rete aerea postale notturna italiana; celebrativi dei Campionati mondiali di vela; celebrativi del centenario dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (U.I.T.); commemorativi di Alessandro Tassoni nel IV centenario della nascita; celebrativi della Giornata nazionale del risparmio; celebrativi della Idea Europea; celebrativi della VII Giornata del francobollo; celebrativi del Traforo del Monte Bianco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1965:

a) serie di francobolli celebrativi del XX anniversario della Resistenza;

b) serie di francobolli commemorativi di Dante Alighieri nel VII centenario della nascita;

c) serie di francobolli celebrativi dell'istituzione della rete aero-postale notturna italiana;

d) serie di francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di vela;

e) serie di francobolli celebrativi del centenario dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (U.I.T.);

f) serie di francobolli commemorativi di Alessandro Tassoni nel IV centenario della nascita;

g) serie di francobolli celebrativi della Giornata nazionale del risparmio;

h) serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea;

i) serie di francobolli celebrativi della VII Giornata del francobollo;

l) serie di francobolli celebrativi del Traforo del Monte Bianco.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio della serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **172**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: « Neuropsichiatria infantile » e di « Tisiologia ».

Dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile.

Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile

Art. 142. — La Scuola ha sede presso la cattedra di Neuropsichiatria infantile ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione contenute nel presente statuto.

Art. 143. — Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile è la laurea in Medicina e chirurgia.

Art. 144. — Il corso di studi ha la durata di quattro anni.

Il numero degli iscritti per ogni anno del corso non potrà essere superiore a quindici.

Art. 145. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia dell'età evolutiva. Embriologia e anatomia del sistema nervoso. Fisiologia del sistema nervoso Genetica e scienza delle costituzioni Endocrinologia dell'età evolutiva. Semeiotica pediatrica. Clinica pediatrica. Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

Psicologia genetico-dinamica. Anatomia patologica del sistema nervoso. Neurochimica patologica. Neurofisiopatologia dell'età evolutiva. Psicopatologia generale. Semeiotica neurologica. Semeiotica psichiatrica. Clinica neuropsichiatrica generale.

3° *Anno*:

Psicopatologia dell'età evolutiva. Semeiotica neurologica dell'età evolutiva. Semeiotica psichiatrica dell'età evolutiva. Clinica neurologica dell'età evolutiva. Clinica psichiatrica dell'età evolutiva. Tecniche psicodiagnostiche. Neuroradiologia dell'età evolutiva. Elettroencefalografia, elettromiografia, elettrodiagnostica. Neurochirurgia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica dell'età evolutiva. Igiene e profilassi mentale dell'età evolutiva. Terapia delle malattie nervose dell'età evolutiva. Terapia delle malattie mentali dell'età evolutiva. Psicoterapia dell'età evolutiva. Ortopedagogia. Foniatria. Sociologia di gruppo. Criminologia. Organizzazione diagnostico-assistenziale; strutture e loro funzionamento. Legislazione minorile.

Art. 146. — Per ottenere l'ammissione al II, III e IV anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno

precedente, tranne che per la Clinica psichiatrica dell'età evolutiva, biennale, il cui esame va sostenuto al quarto anno.

Art. 147. — Gli specialisti in Pediatria sono iscritti d'ufficio al secondo anno della Scuola e sono esentati dal superare i seguenti esami di profitto:

1) Anatomia e fisiologia dell'età evolutiva;
2) Genetica e scienza delle costituzioni;
3) Endocrinologia dell'età evolutiva;
4) Semeiotica e clinica pediatrica;
5) Tecniche di laboratorio.

Art. 148. — Gli specialisti in Clinica delle malattie nervose e mentali vengono iscritti d'ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal superare i seguenti esami di profitto;

1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Anatomia patologica del sistema nervoso;
4) Psicopatologia generale;
5) Semiotica neurologica e psichiatrica;
6) Clinica neuropsichiatrica generale;

I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università e per quanto riguarda invece le esercitazioni e i servizi interni l'attività della Scuola si estenderà all'intero anno accademico.

Art. 149. — Per conseguire il diploma di specialista in Neuropsichiatria infantile, gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di Neuropsichiatria infantile.

Art. 150. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso), l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 151. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Neuropsichiatria infantile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Anagni, Atina, Cassino, Ceccano, Ceprano, Pontecorvo, Sora;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Frosinone di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Anagni, con sede in comune di Anagni, comprendente i territori dei comuni di Anagni, Acuto, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Torre Caietani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, per una superficie agraria forestale di Ha. 45.599 e di terreno coltivato di Ha. 29.456;

2) Atina, con sede in comune di Atina, comprendente i territori dei comuni di Atina, Alvito, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Villa Latina, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.530 e di terreno coltivato di Ha. 22.512;

3) Cassino, con sede in comune di Cassino, comprendente i territori dei comuni di Cassino, Acquafondata, Cervaro, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Santo Apollinare, Sant'Andrea, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso, per una superficie agraria forestale di Ha. 40.774 e di terreno coltivato di Ha. 28.106;

4) Ceccano, con sede in comune di Ceccano, comprendente i territori dei comuni di Ceccano, Amaseno, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Vallecorsa, Villa Santo Stefano, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.673 e di terreno coltivato di Ha. 19.893;

5) Ceprano, con sede in comune di Ceprano, comprendente i territori dei comuni di Ceprano, Arce, Castro dei Volsci, Colfelice, Falvaterra, Fontana Liri,

Pastena, Pofi, Ripi, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico, Santo Padre, Strangolagalli, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.164 e di terreno coltivato di Ha. 26.712;

6) Pontecorvo, con sede in comune di Pontecorvo, comprendente i territori dei comuni di Pontecorvo, Aquino, Ausonia, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Pico, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Vallemaio, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.750 e di terreno coltivato di Ha. 30.539;

7) Sora, con sede in comune di Sora, comprendente i territori dei comuni di Sora, Arpino, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Fontechiari, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Posta Fibreno, Vicalvi, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.579 e di terreno coltivato di Ha. 25.129.

Roma, addì 15 febbraio 1965

(1985) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Cisterna di Latina, Sezze, Pontinia, Priverno, Terracina, Fondi, Formia, Minturno;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Latina, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Cisterna di Latina, con sede in comune di Cisterna di Latina, comprendente i territori dei comuni di Cisterna di Latina, Aprilia, Cori, Norma, Rocca Massima, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.453 e di terreno coltivato di Ha. 37.874;

2) Sezze, con sede in comune di Sezze, comprendente i territori dei comuni di Sezze, Sermoneta, Bassiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 17.139 e di terreno coltivato di Ha. 13.539;

3) Pontinia, con sede in comune di Pontinia, comprendente i territori dei comuni di Pontinia e Sabaudia, per una superficie agraria forestale di Ha. 22.981 e di terreno coltivato di Ha. 19.437;

4) Priverno, con sede in comune di Priverno, comprendente i territori dei comuni di Priverno, Sonnino, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Maenza, Prossedi, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.729 e di terreno coltivato di Ha. 16.890;

5) Terracina, con sede in comune di Terracina, comprendente i territori dei comuni di Terracina e San Felice Circeo, per una superficie agraria forestale di Ha. 15.918 e di terreno coltivato di Ha. 14.178;

6) Fondi, con sede in comune di Fondi, comprendente i territori dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga, Lenola, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.828 e di terreno coltivato di Ha. 19.625;

7) Formia, con sede in comune di Formia, comprendente i territori dei comuni di Formia, Gaeta, Itri, Campodimele, Ponza, Ventotene, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.391 e di terreno coltivato di Ha. 16.154;

8) Minturno, con sede in comune di Minturno, comprendente i territori dei comuni di Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, per una superficie agraria forestale di Ha. 13.158 e di terreno coltivato di Ha. 10.748.

Roma, addì 15 febbraio 1965

(1984) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Declassificazione da provinciali di quattro tronchi di strade in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera del 29 luglio 1963, n. 6686, con la quale l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha chiesto che i seguenti quattro tronchi di strade provinciali, considerati traverse interne dell'abitato di Reggio Emilia:

1) tratto della strada provinciale « Reggio-Scandiano-Veggia » compreso tra il viale dei Mille e la località Rosta Nuova incrocio comunale Marzabotto, comprendente viale Simonazzi e Martiri di Cervarolo, di km. 1+160;

2) tratto della strada provinciale « Reggio-Novellara » compreso tra il viale Isonzo e la confluenza del

Rodano con canale di Reggio a Mancasale, di km. 3+550, comprendente le vie Macallè, Regina Margherita e Gramsci;

3) tratto della strada provinciale « Reggio-Correggio » dal suo inizio del Follo sulla Reggio-Novellara all'innesto con la strada comunale Vertoiba, di km. 1+800, comprendente la via Adua;

4) tratto dalla strada provinciale « Reggio-Albinea » dalla Chiesa di San Pellegrino alla località « La Cavallina » per km. 1+050, comprendente la via A. Tassoni,

siano declassificati a comunale;

Visto il voto 20 novembre 1964, n. 2096, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole per la declassificazione di detti quattro tronchi di strade;

Ritenuto che occorre declassificare da provinciali i tronchi di strade menzionati e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i tronchi di strada:

1) tronco della strada provinciale « Reggio-Scandiano », comprendente i viali Ettore Simonazzi e Martiri di Cervarolo (km. 1+160);

2) tronco della strada provinciale « Reggio-Novellara », comprendente le vie Macallè, Regina Margherita e Gramsci (km. 3+550);

3) tronco della strada provinciale « Reggio-Correggio », comprendente via Adua (km. 1+800);

4) tronco della strada provinciale « Reggio-Albinea », comprendente via A. Tassoni (km. 1+050);

cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade del comune di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1982)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Vitamina A » - fiale 150.000 U.I. della ditta Mayer, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 3941/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 aprile 1953, con il quale veniva registrata al n. 7550 la specialità medicinale Vitamina A, fiale da 1 cc. × 150.000 U.I. a nome della ditta Mayer, con sede in Napoli, via P. Castellino, 161, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la Vitamina A, controllata per via spettrofotometrica dopo saponificazione a freddo è risultata nella quantità di U.I. 204.000, cioè in quantità superiore del 36% rispetto a quella dichiarata) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Vitamina A, fiale da 1 cc. × 150.000 U.I. registrata al n. 7550 in data 16 aprile 1953 a nome della ditta Mayer di Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Efilina » - fiale 10 cc. della ditta Esti, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3949/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1952, con il quale veniva registrata al n. 6375 la specialità medicinale denominata « Efilina », 5 fiale × 10 cc., a nome della ditta Esti, con sede in Milano, via A. Kramer, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la quantità di Vitamina E è risultata del 75 % inferiore a quella dichiarata), nonchè per aver modificato senza autorizzazione la confezione della specialità e la relativa etichetta per cui ricorre l'applicazione degli articoli 20 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Efilina » fiale × cc. 10 × mg. 100, registrata al n. 6375 in data 6 maggio 1952 a nome della ditta Esti di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1106 del 23 marzo 1965. Prezzi di entrata per il grano duro e le semole di grano duro valevoli per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con circolare n. 1106 del 23 marzo 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

In applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del settore dei cereali;

Visto il provvedimento n. 1080 del 16 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1964;

Vista la nota n. 5411 del 10 marzo 1965 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

PREZZI DI ENTRATA PER IL GRANO DURO E LE SEMOLE DI GRANO DURO VALEVOLI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1964-65

A parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento n. 1080 del 16 giugno 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1964, i prezzi base di entrata del grano duro e delle relative semole vengono modificati come segue a decorrere dal 29 marzo 1965:

Numero voce doganale comune:

b) ex 10.01 Grano duro . . . . L. 9.200
c) ex 11.02 A/I Semole e semolini di grano duro » 14.642

I suddetti prezzi sono riferiti ai prodotti aventi le caratteristiche base adottate in sede CEE. di cui al Regolamento n. 61 del 25 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 59 del 13 luglio 1962.

I prezzi stessi sono altresì riferiti al centro di commercializzazione più deficitario ed al porto di sbarco di Genova.

I « prezzi di entrata » di cui sopra dovranno essere aumentati delle maggiorazioni per il grano duro e le relative semole previste, a partire dal 1° agosto 1964, dal citato provvedimento n. 1080 del 16 giugno 1964.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni, nonchè il limite di franchigia per la determinazione del prelievo da riscuotere sui prodotti di cui sopra contemplati dal ricordato provvedimento n. 1080 del 16 giugno 1964.

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e commercio Presidente della Giunta:
LAMI STARNUTI

(2153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1965, registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 10, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal signor Cocucci Giuseppe nell'interesse della figlia Lucia, contro la nota ministeriale n. 5308 del 15 giugno 1959, con la quale veniva espresso parere negativo in merito all'ammissione della signorina Cocucci Lucia agli esami di abilitazione tecnica femminile.

(2020)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Al n. 43 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 in data 9 dicembre 1964, relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Il Risparmio », con sede in Teramo, costituita per rogito Rozzi in data 6 giugno 1961, repertorio 28325, deve leggersi:

Società cooperativa edilizia « Il Risparmio » ora « Domus Nova », con sede in Teramo, costituita per rogito Rozzi in data 28 agosto 1959, repertorio 24051.

(2051)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 gennaio 1965 dal sig. Blaschich Antonio, nato a Portole (Pola) il 4 settembre 1920, residente a Trieste in via San Vito, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Biagi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Blaschich Antonio è ridotto nella forma italiana di Biagi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Circota Carolina, nata a Portole il 20 febbraio 1922, moglie;
2. Blaschich Rosana, nata ad Umago il 3 febbraio 1959, figlia;
3. Blaschich Luciano, nato a Buie il 5 maggio 1953, figlio;
4. Blaschich Lida, nata a Portole il 10 ottobre 1948, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 marzo 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 11 gennaio 1965 dal sig. Cesarek Alfredo, nato a Trieste il 25 novembre 1939 e qui residente in viale Miramare, 205, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cesare;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cesarek Alfredo è ridotto nella forma italiana di Cesare.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 marzo 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 gennaio 1965 dalla signora Germek Bernarda ved. Baric, nata a San Daniele del Carso (ex provincia di Gorizia) il 20 maggio 1913, residente a Trieste in via Caravaggio, 16, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Germani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Germek Bernarda ved. Baric è ridotto nella forma italiana di Germani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 marzo 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 dicembre 1964 dalla signora Ghersetich Carla ved. Harabaglia, nata a Pola il 22 dicembre 1889, residente a Trieste in viale Miramare, 117, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Ghersetti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Ghersetich Carla ved. Harabaglia è ridotto nella forma italiana di Ghersetti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 marzo 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 gennaio 1965 dal sig. Ottulich Gaudenzio, nato ad Ossero (Pola) il 1° giugno 1895, residente a Roma in via Fonte Buono, 93, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ottoli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Ottulich Gaudenzio è ridotto nella forma italiana di Ottoli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Vittoria Teresa, nata a Cherso il 1° agosto 1896, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 marzo 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 gennaio 1965, dalla signora Prescha Bruna in Tabacco, nata a Trieste il 16 marzo 1904, residente a Torino in corso Vinzaglio, 16, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Presca;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Prescha Bruna in Tabacco è ridotto nella forma italiana di Presca.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 marzo 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 21 gennaio 1965 dal sig. Valencic Francesco, nato a Villa del Nevoso (Fiume) il 26 novembre 1920, residente a Trieste in viale R. Sanzio, 19, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Valli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Valencic Francesco è ridotto nella forma italiana di Valli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Ramani Gigliola, nata a Capodistria il 10 giugno 1922, moglie;
2. Valencic Patrizia, nata a Trieste il 18 novembre 1956, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 marzo 1965

Il prefetto: PASINO

(1955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso l'Istituto osservazione minorenni di Roma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso l'Istituto osservazione minorenni di Roma, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (gruppo 1°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di avere titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 165. — GALLUCCI

(1963)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per titoli e per esame a seicento posti di cantoniere in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Considerato che attualmente sono vacanti nel ruolo degli agenti subalterni stradali millecento posti;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso per seicento posti;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra con nota n. 00701/ag. 9 dell'8 febbraio 1965, ai sensi del secondo comma dell'art. 37 del regolamento per la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176, del 18 giugno 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a seicento posti di cantoniere in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti del titolo di licenza di scuola elementare e possedere altresì i seguenti requisiti generali:

1) Cittadinanza italiana.

2) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

I) di due anni per coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, risultino coniugati, e ancora di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti la prole naturale dal giorno di riconoscimento è equiparata a quella legittima;

II) di cinque anni.

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940/43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1959;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

III) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

IV) il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale.

Gli aumenti di cui ai numeri I), II), III) e IV) si cumulano tra di loro purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età;

V) Il limite massimo di età è altresì elevato fino a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati o salariati statali appartenenti ai ruoli organici, ai ruoli aggiunti, o ai ruoli degli operai dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1949, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) Buona condotta, morale e civile.

4) Godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso.

5) Idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il Ministro con proprio decreto motivato, può escludere dal concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 3.

I posti di cui al presente articolo vengono ripartiti come appresso:

Compartimento della viabilità delle Marche . .	n. 22
Compartimento della viabilità degli Abruzzi . .	» 27
Compartimento della viabilità delle Puglie .	» 38
Compartimento della viabilità dell'Emilia e Romagna .	» 32
Compartimento della viabilità del Trentino Alto-Adige . .	» 35
Compartimento della viabilità della Sardegna . .	» 44
Compartimento della viabilità del Molise . .	» 12
Compartimento della viabilità della Calabria . .	» 48
Compartimento della viabilità della Toscana . .	» 38
Compartimento della viabilità della Liguria . .	» 17
Compartimento della viabilità della Lombardia .	» 40
Compartimento della viabilità della Campania .	» 37
Compartimento della viabilità della Sicilia . .	» 54
Compartimento della viabilità dell'Umbria . .	» 18
Compartimento della viabilità della Lucania . .	» 28
Compartimento della viabilità del Lazio . .	» 33
Compartimento della viabilità del Piemonte	» 37
Compartimento della viabilità della Venezia Giulia e Friuli . .	» 16
Compartimento della viabilità del Veneto . . .	» 24
TOTALE . . .	n. 600

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), via Monzambano n. 10, Roma, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite di età, di cui al precedente art. 2);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

9) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

10) l'indirizzo al quale desidera che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

11) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, essendo a conoscenza che in caso contrario, per legge, verrà dichiarato decaduto dalla nomina stessa;

12) l'eventuale possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 5;

13) presso quale delle località di cui al successivo articolo 8, intenda sostenere la prova scritta di esame.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando di concorso stesso (Allegato *A*).

La domanda deve essere firmata dal candidato; la sua firma sarà autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata a questa Azienda entro il termine sopraindicato.

Non saranno accettate le domande che perverranno dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e non verranno prese in considerazione quelle non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo. L'Amministrazione, peraltro, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questa Direzione generale qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e per servizio o civili e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani - combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 400 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

f) gli invalidi civili il certificato di invalidità rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio

dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 400, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

i) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400.

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 400;

p) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova pratica di scrittura sotto dettato e di una prova orale sulle materie di cui al programma di esame.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quella in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; del voto riportato nella prova pratica e di quello riportato nella prova orale.

Art. 7.

Per sostenere la prova scritta i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 8.

La prova scritta avrà luogo presso le seguenti località e si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto:

1) Milano
2) Padova
3) Firenze
4) Roma
5) Napoli
6) Bari
7) Cosenza
8) Palermo
9) Cagliari

I candidati avranno comunicazione, almeno 15 giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'esame sarà tenuto, sia mediante avviso recapitato a ciascuno dei candidati, ammessi, sia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In ciascuna località ove avrà luogo la predetta prova di esame, eccettuata quella di Roma — sede della Commissione esaminatrice — sarà costituito un Comitato di vigilanza a termine dell'art. 3, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe o a segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 400 del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati o operai statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 11 e alla lettera *p*) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 11.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali compresa quella dei Lavori pubblici.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica ed orale.

La Commissione esaminatrice determinerà i coefficienti da attribuire ai singoli titoli, con l'osservanza delle norme vigenti, restando stabilito che per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella valutazione complessiva e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del coefficiente 157.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Prova pratica di scrittura sotto dettato.

Prova orale:

1) nozioni generali sulla istituzione, l'ordinamento, i compiti ed i servizi dell'A.N.A.S.

2) Nozioni elementari di aritmetica.

Roma, addì 5 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1965
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 326

ALLEGATO *A*

Modello della domanda in carta bollata da L. 400

RACCOMANDATA R. R.

Alla Direzione Generale dell'A.N.A.S. - Via Monzambano n. 10 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . (Prov. di . . . . .) residente in (1) . . . . (Prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esame a seicento posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., di cui al decreto ministeriale . . . . .

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere (nel caso che rivesta la qualifica di invalido di guerra, invalido civile, invalido per servizio, invalido del lavoro, orfano di guerra, ex combattente, partigiano, profugo, decorato, ecc.);

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (Prov. di . . . .) (2);

e) di non aver riportato condanne penali (3);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga indirizzata al seguente indirizzo . . . .;

h) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione di . . . . oppure di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . . presso . . . . oppure di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni.

i) di voler sostenere la prova di scrittura in (4) . . .;

l) di essere figlio od orfano di dipendente dell'A.N.A.S.;

m) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito, il presso . .;

n) di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo . . . .

(Autentica della firma)

(1) Nel caso che il domicilio attuale sia stato assunto da meno di un anno occorrerà indicare anche i precedenti domicili.

(2) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(3) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Indicare una delle seguenti sedi di esame: Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Palermo e Cagliari.

(1939)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti agrari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1965, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a cinque posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione medesima, riservato a candidati forniti del diploma di perito agrario ed ha altresì determinato il programma d'esame del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito agrario.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione, in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.
Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 apri-

le 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 - terzo comma - della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q)*, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale e verteranno sulle materie indicate nel programma allegato *A* al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I - capo secondo - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 207. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe - branca « Coltivazioni tabacchi ».

(Titolo di studio: diploma di perito agrario)

PROVE SCRITTE

PARTE PRIMA

Algebra — Calcolo letterale - prodotti notevoli - regola di Ruffini - scomposizione di un polinomio in fattori - equazioni di primo grado ad una incognita - sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite - equazioni di secondo grado ad una incognita.

Geometria — Parallelismo e perpendicolarismo di rette nel piano - angoli - triangoli - quadrilateri - figure poligonali piane - poligoni regolari - cerchio - uguaglianza e similitudine delle figure piane - Misure delle aree. Enti geometrici nello spazio - solidi geometrici - misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici.

Fisica — Nozione statica di forze - equilibrio - momenti delle forze - coppie - composizione e scomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicazione ad un sistema rigido - composizione delle coppie - equilibri di corpi vincolati - centro di gravità.

Cinematica del punto - moto rettilineo uniforme - moto rettilineo uniformemente vario - moto di caduta dei gravi nel vuoto - moto circolare uniforme - inerzia - massa - lavoro ed energia - potenza - unità di lavoro e di potenza.

Proprietà principali dei solidi, liquidi e gas - temperatura - fermometri - dilatazione termica - quantità di calore - calore specifico - cambiamenti di stato - primo principio della termodinamica.

Principali fenomeni magnetici - campo magnetico - bussola.

Principali fenomeni di elettrostatica - corrente elettrica - legge di Ohm e legge di Joule - campo magnetico prodotto da una corrente.

Nozioni generali sulla induzione elettromagnetica - nozioni principali sulle correnti alternate con particolare riguardo ai sistemi trifasi.

Elementi di topografia:

a) *Trigonometria* — Definizione, andamento e grafici della funzioni circolari; funzioni circolari di archi notevoli. Relazioni tra le funzioni circolari. Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi. Identità ed equazioni trigonometriche - uso delle tavole logaritmico-trigonometriche.

Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo rettangolo ed applicazioni numeriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo qualunque; formule più utili per la risoluzione dei triangoli (teorema dei seni, teorema di Carnot; formule di Neper).

Risoluzione di un triangolo qualunque ed applicazioni numeriche.

b) *Topografia* — Errori di misura: materiali, sistematici, accidentali - strumenti semplici e composti (descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche): filo a piombo, paline, scopi, picchetti, livella a bolla d'aria, nonio, microscopio. Misura diretta delle distanze (catena, nastri, triplometri). Cannocchiale topografico - allineamenti-squadro semplice - diottra - squadro a prismi - strumenti per misura d'angoli: squadro graduato, bussola topografica, teodolite a cannocchiale capovolgibile o no - regole diverse per la misura degli angoli orizzontali; regola di Bessel, ripetizione, reiterazione. Determinazione del

punti a mezzo di triangoli: per coordinate ortogonali; per irradiamento; per intersezione diretta, mista o laterale e inversa; per camminamento - riduzione in scala - determinazione delle aree da misure dirette sul terreno con squadro semplice e longimetri e delle mappe (mezzi geometrici e meccanici di misura) - partizione delle aree - rettifica di confini.

c) *Altimetria* — Scopo dell'altimetria. Strumenti (livelli ad acqua, da muratore, a cannocchiale su una linea e su un piano, clisimetri): descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche. Livellazione geometrica semplice e composta. Livellazione longitudinale e raggiante - registri di livellazione. Profili longitudinali e sezioni trasversali. Piani quotati. Piani e curve orizzontali.

d) *Tacheometria* — Coordinate ortogonali relative di un punto. Deduzioni dalle letture al tacheometro. Coordinate assolute, poligonali, collegamento, chiusura. Metodo grafico di compensazione. Calcolo delle coordinate. Descrizione e uso del tacheometro.

e) *Disegno topografico* — Segni convenzionali. Disegno a tratteggio: colture diverse, strade, canali, fiumi, laghi, monti, fabbricati. Copia e riduzione di mappe. Riproduzione di disegni planimetrici. Tracciamento di linee di progetto per strade, piantagioni, canali di scolo e di irrigazione, fognature, ecc. Uso del delucidatore, pantografi, planimetri. Riproduzione di rilievi altimetrici. Curve di livello, profili, sezioni.

Chimica generale, inorganica ed organica:

Miscugli - composti - elementi - sostanze inorganiche ed organiche - costituzione della materia: molecole ed atomi - peso atomico e molecolare - simboli e formule-valenza - reazioni ed equazioni chimiche - legge della conservazione della massa - cenni di stechiometria - aria - composizione in peso ed in volume - ossidi ed anidridi - acqua - composizione dell'acqua in peso - elettrolisi - legge dei volumi - principio di Avogadro - legge delle proporzioni definite - legge delle proporzioni multiple.

Idrogeno - ossigeno: combustione, fiamma, ozono - cloro e acido cloridrico; ipocloriti e clorati - fluoro e acido fluoridrico - bromoiodio solfo - acido solfidrico - anidride solforosa e solforica (cenni) - acido solforico - azoto - ammoniaca - sali di ammonio - composti ossigenati dell'azoto (cenni) - acido nitrico - nitrati - fosforo - acido fosforico - fosfati - superfosfati - arsenico - antimonio - carbonio - ossido di carbonio - anidride carbonica - carbonati - silicio - anidride silicica - acido silicico - silicati - colloidi.

Nozioni sui principali metalli: loro stato naturale - preparazioni e composti più importanti - leghe metalliche.

Nozioni generali sui principali composti del carbonio. Formule di struttura - composti aciclici e ciclici con particolare riferimento alla chimica vegetale.

Chimica agraria - Terreno: origine e formazione: costituenti fondamentali: sabbia, argilla, calcare caratteri fisici e chimici dei vari tipi di terreno - sostanza organica: sua decomposizione, per eremacausi e per umificazione - contenuto di sostanza organica nei vari terreni e suoi effetti benefici e dannosi - ciclo del carbonio in natura - acqua: d'idratazione, igroscopica, di capillarità, libera - movimento dell'acqua nel terreno - composizione della soluzione circolante - optimum del contenuto di acqua per lo sviluppo delle piante.

Elementi nutritivi del terreno.

Proprietà fisiche del terreno e relazioni con i costituenti fondamentali - proprietà colloidali del terreno: dispersione e flocculazione - potere assorbente, suo meccanismo e sua importanza pratica.

Reazione del terreno - terreni acidi e terreni alcalini: loro correzione.

Processi microbiologici del terreno - ammonizzazione, nitrificazione, fissazione dell'azoto atmosferico mediante gli azoto-bacteri; denitrificazione - ciclo dell'azoto in natura.

Analisi del terreno: meccanica, fisico-chimica e chimica - interpretazione dei risultati analitici.

PARTE SECONDA

Scienze naturali - Gli esseri viventi e loro suddivisione - cellule e tessuti - organo - apparato - sistema - organismo - rapporto degli animali tra loro, colle piante e col mondo fisico che li circonda.

Morfologia e anatomia delle piante: cellula vegetale, caratteristiche, struttura, attività vitale, tipi di cellule, moltiplicazione delle cellule - tessuti vegetali: principali tipi di tessuti e loro classificazione con riferimento alla struttura del fusto, della radice e della foglia - quadro sintetico della classificazione del regno vegetale - tallofite e cormofite - organizzazione generale di una pianta superiore - funzioni della vita delle piante ed organi destinati a compierle.

Radice - fusto e foglia; loro forma normale; modificazioni e struttura - disposizione della foglia sul fusto - fiore e sue parti - principali tipi d'infiorescenza - impollinazione diretta ed incrociata - fecondazione - frutto - principali tipi di frutto - seme - disseminazione e germinazione - moltiplicazione vegetativa - cenni sulla forma e sulle funzioni delle tallofite, con particolare riguardo ai bacteri.

Rapporto delle piante fra loro, cogli animali e col mondo fisico che le circonda.

Le varie funzioni della vita delle piante - nutrizione - cenni sui costituenti della sostanza vegetale e sulle sostanze alimentari della pianta - assorbimento radicale, trasporto e circolazione dell'acqua e delle sostanze assorbite; traspirazione, guttazione - fotosintesi - organicazione dell'azoto - materiali di riserva - migrazione delle sostanze elaborate - nutrizione delle piante eterotrofe - Parassitismo e saprofitismo - simbiosi - respirazione - secrezione ed escrezione - accrescimento - cause esterne ed interne dell'accrescimento - durata della vita - riproduzione - principali modi di riproduzione nelle crittograme - riproduzione nelle fanerogame - impollinazione diretta ed incrociata - granello pollinico ovulo - fecondazione - ibridazione - seme e frutto; loro struttura - disseminazione - germinazione - elementi di genetica; l'ereditarietà, la variabilità, le modificazioni, le combinazioni, la mutazione - ibridazioni ed ibridi, leggi di Mendel.

Concetto d'individuo e di specie - classificazione - nomenclatura binomia.

Crittogame: generalità e classificazione - tallofite: mixomiceti, batteri, alghe, funghi - I più importanti funghi mangerecci e velenosi - Licheni - Briofite - Pteridofite.

Patologia vegetale - Definizione e limiti della patologia vegetale; sua importanza per l'agricoltura - concetto di malattia - rapporti tra la pianta e l'ambiente - classificazione delle malattie - predisposizione, recettività, resistenza, immunità - piante autotrofe e piante eterotrofe; saprofitismo, simbiosi mutualistica e simbiosi antagonistica o parassitismo - diffusione delle malattie parassitarie - condizioni d'ambiente favorevoli e condizioni sfavorevoli allo sviluppo dei parassiti - i nemici naturali dei parassiti - mezzi di lotta preventivi e curativi contro le malattie parassitarie.

Malattie, alterazioni e danni prodotti da cause inorganiche; ferite-processi di cicatrizzazione - sfavorevoli influenze degli agenti meteorici (vento, grandine, fulmine) e delle temperature eccessive - lesioni relative più caratteristiche - polveri, liquidi e gas tossici o causticanti - nozioni sulle principali malattie prodotte da virus filtranti e da parassiti vegetali - nemici animali delle piante; struttura e biologia degli insetti - nozioni sui caratteri esterni, ciclo biologico dei principali insetti, acari, vermi, molluschi e mammiferi che attaccano le piante coltivate - danni e rimedi.

Agricoltura Definizioni e parti dell'agricoltura - l'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria - il clima ed i suoi elementi - influenza della temperatura, dell'umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante - cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia - regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario - origine, stratificazione, giacitura ed esposizione del terreno agrario - classificazione dei terreni.

Messa in coltura del terreno agrario - terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura; ostacoli che si oppongono alla coltivazione.

Difetti dei terreni coperti temporaneamente e permanentemente dall'acqua - risanamento dei terreni umidi - sistemazione degli ostacoli nei terreni pianeggianti.

Sistemazione dei terreni a superficie inclinata - aumento dello spessore del terreno - operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità del terreno.

Irrigazione - acque irrigatorie; loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione - mezzi di presa e di conduzione dell'acqua - sistemi di irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi - forze motrici animate ed inanimate.

Strumenti a mano ed a trazione - pratica della lavorazione con i diversi strumenti - lavori periodici e lavori annuali - lavori complementari - epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno - correzione e coltivazione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

La concimazione ed i concimi - classificazione dei concimi.

Moltiplicazione delle piante per via dei semi - caratteri delle buone sementi ed in particolar modo della purezza e della germinabilità - scelta dei semi - semina in semenzai ed a dimora - pratica della semina.

Moltiplicazione delle piante per via vegetativa - rizomi, tuberi, bulbi, gemme isolate, talee, propaggini diverse.

Vivai, piantonai, nestaiole - trapianti; innesto e sue varie forme.

Principali coltivazioni erbacee da pieno campo; esigenze di ambiente, tecnica culturale, avversità.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale — Piazza Mastai, 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) . . . . . . e residente in . . . . (prov. . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di perito agrario conseguito presso l'Istituto tecnico agrario di . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . . (5) . . . .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .

V. per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali, dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1698)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami per la nomina di ventitre tenenti medici di polizia in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti ventitre posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di ventitre tenenti medici di polizia in esperimento.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tal limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili.

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) aver conseguito la nomina ad ufficiale medico nelle altre forze armate dello Stato;

e) buona condotta;

f) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali), dovranno essere presentate alla Prefettura nella cui Provincia l'interessato risiede entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o servizio, distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici spettanti ai combattenti e categorie assimilate;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante. Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda deve risultare dal bollo che la Prefettura apporrà su di essa.

Art. 3.

Entro il termine di cui al precedente art. 2, gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle Prefetture i seguenti documenti:

a) originale diploma di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile di esso, redatta in carta da bollo;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

d) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse opportuno produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 886.

Art. 4.

L'idoneità fisica del concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertata mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a termine dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 865.

La Commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quelle orali su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla Commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova orale e dal punto riportato nei titoli.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali) entro il quindicesimo giorno dalla data della prova orale i sottoelencati documenti in carta legale per dimostrare eventuali titoli di precedenza:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli di zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

3) gli orfani dei caduti in guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del genitore del concorrente dell'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) due copie dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 12.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato,

a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati tenenti medici di polizia in esperimento e dovranno frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a mesi quattro, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina in servizio permanente effettivo.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina a tenente medico in esperimento e quella relativa sarà stabilita in base alla graduatoria degli esami finali.

Roma, addì 31 gennaio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1965
Registro n. 10 Interno, foglio n. 20

(2070)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 7, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato;
Visto l'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 giugno 1965, ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 13 marzo 1965

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

(2121)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Trieste, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 8 e 9 aprile 1965, alle ore 8, presso:

Aula professionale della stazione di Trieste centrale - lato viale Miramare;
Aula professionale del Deposito personale viaggiante di Trieste centrale - fabbricato Sylos, via Flavio Gioia;
Scuola professionale del Deposito locomotive di Trieste centrale, viale Miramare n. 4/20.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(2125)

Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Ancona, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Ancona, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 4 aprile 1965, alle ore 8, presso l'Istituto magistrale « Caterina Franceschi Ferrucci » via Cadore n. 1.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(2123)

Diario della prova orale unica, per il Compartimento di Genova, del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella Sezione 2ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Firenze, Genova, Milano e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella Sezione 2ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Genova, la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, avrà inizio a decorrere dal 5 aprile 1965, alle ore 8, presso la Stazione delle ferrovie dello Stato di Genova P.P., atrio biglietteria, 1° piano.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(2124)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104812 del 10 settembre 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Verona e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963, si compone come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Fontana dott. Nereo, consigliere di 1ª classe presso la Prefettura di Verona;

Trigilio dott. Michelangelo, medico provinciale aggiunto presso l'Ufficio del medico provinciale di Verona;

Martinolli dott. prof. Aldo, direttore dell'Ospedale della maternità di Verona;

Pomini dott. prof. Francesco, direttore della Casa di cura « Sant'Anna » di Verona;

Pospisek Laura, ostetrica condotta di Verona.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Luigi Sollecchia, consigliere del Ministero della sanità presso l'Ufficio del medico provinciale di Verona.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 12 marzo 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

(2069)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Rosolini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3056 del 20 novembre 1963, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Rosolini, vacante al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Siracusa, dell'Ordine professionale dei veterinari e del comune di Rosolini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 864;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Faldetta dott. Eduardo, vice prefetto vicario di Siracusa.

Componenti:

Di Grazia dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo, titolare dell'Ufficio veterinario provinciale di Catania;

Bosco dott. Corrado, vice prefetto ispettore della Prefettura di Siracusa;

Romagnoli prof. Aldo, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Messina;

Romboli prof. Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica presso l'Università di Pisa;

Gallo dott. Nicolò, veterinario condotto del comune di Siracusa.

Segretario:

Francardo dott. Felice, direttore di divisione degli Uffici del medico e veterinario provinciale di Siracusa.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede a Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Siracusa, di questo Ufficio e del comune di Rosolini.

Siracusa, addì 15 marzo 1965

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(1966)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.